

Codice A1103A

D.D. 12 luglio 2024, n. 814

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di incendi boschivi (F. N. 67 - FOR/2019). Accertamento della somma di euro 200,00 sul capitolo 31165 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.**



**ATTO DD 814/A11000/2024**

**DEL 12/07/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di incendi boschivi (F. N. 67 - FOR/2019). Accertamento della somma di euro 200,00 sul capitolo 31165 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 855 del 13.10.2019 dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione di *omissis* a carico del sig. re *omissis*, nato a *omissisomissis* ed ivi residente in Frazione *omissisomissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n.*omissis* elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati in Località *omissis*, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 10 comma 3 della L.R. 15/2018, relativo al divieto di accensione di fuochi o abbruciamento di materiale vegetale a distanza inferiore a metri cinquanta da area boschiva.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

preso atto che l'interessato non si è avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 ma ha presentato, nei termini, degli scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

esaminati questi ultimi e ritenuti gli stessi non aventi natura esimente rispetto all'illecito contestato essendo indiscussa la presenza di un'area boscata e l'abbruciamento di materiale vegetale come dichiarato dallo stesso trasgressore;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamati l'art. 10 comma 3 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art.13 comma 1 della medesima Legge;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze nonché della personalità dello stesso; elementi questi che, nel caso di specie, tenuto conto della tenuità della condotta e dei rilievi dello stesso accertatore in sede di controdeduzioni, legittimano qui l'applicazione del minimo edittale;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;
- Visto il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- Vista la L.R. 31 luglio 2023 n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025".;
- Vista la L.R. 26 marzo 2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di

previsione 2024-2026" (Legge di stabilità regionale 2024);

- Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- Visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)".;

*determina*

- in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui sopra ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

## **INGIUNGE**

al sunnominato *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 210,61** di cui Euro 200,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA)**.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 200,00 sul capitolo 31165 del bilancio finanziario gestionale 2024 – 2026, annualità 2024 (cod. ben. n. *omissisomissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2024 – 2026, annualità 2024 (cod. ben. n. *omissis*) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

Allegato

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 814/A11000/2024 DEL 12/07/2024**

Accertamento N.: 2024/2665

Descrizione: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2018. SPESE DI NOTIFICA.

Importo (€): 10,61

Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

Soggetto: Cod. 388762

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Accertamento N.: 2024/2664

Descrizione: ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2018.

Importo (€): 200,00

Cap.: 31165 / 2024 - PROVENTI CONNESSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA FORESTALE E DI VINCOLO IDROGEOLOGICO A CARICO DELLE FAMIGLIE (ART. 36 E 45 DELLA L.R. 4/2009 E ART. 13 DELLA L.R. 45/89).

Soggetto: Cod. 388762

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti